

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22468 Anno 2015

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 04/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 9135-2010 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato
in ROMA **VIA DEI VIGNOLI 5**, presso lo studio
dell'avvocato **[REDACTED]**, rappresentato e difeso
dall'avvocato **[REDACTED]** giusta delega in calce;

- *ricorrente* -

contro

2015

1489

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
BARLETTA, ANDRIA E TRANI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM.TRIB.REG. della
PUGLIA
~~BARI~~, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l'Avvocato ~~REDA~~ che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

~~Ricordo Riccardo Salvatore~~ ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, 23/5/09 dep. 10 marzo 2009 che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato l'appello interposto dal contribuente sulla impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2000 al 2003 in relazione alla propria attività libero professionale di ingegnere. In particolare la CTR ha statuito che il requisito dell'attività autonomamente organizzata, quale presupposto impositivo dell'Irap, ricorre per il libero professionista non già "nella esistenza di una seppur minima organizzazione di beni strumentali e risorse umane", bensì "nella capacità del libero professionista di porre in essere scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno".

Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate, che ritenendo dimostrata la sussistenza di una struttura organizzativa stabile, chiede il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo del ricorso ~~Ricordo Riccardo Salvatore~~ deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 4465/97 e denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., richiamato dall'art. 62 d.lgs. 546/92. Dichiaro che negli anni di riferimento ha svolto la propria attività privo dell'ausilio di dipendenti e senza beni strumentali consistenti (come risulta dal registro beni ammortizzabili; e dichiarato nel quadro RE), in assenza dunque del presupposto impositivo consistente nella presenza di una autonoma organizzazione, erroneamente ritenuta sussistere dalla CTR per il solo fatto che l'attività era svolta senza il controllo o il coordinamento di terzi.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che l'IRAP coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano

suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al *know-how* del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.), cosicché è "il *surplus* di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o *quid pluris*, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale" (Cass. 15754/2008). In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; Cass. n. 23370 del 2010 e n. 16628 del 2011).

Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e più volte riaffermati (da ultimo Cass. n. 9708/2015), i giudici d'appello non hanno fatto corretta applicazione, avendo rinvenuto la sussistenza della autonoma organizzazione nella attività svolta "in totale discrezionalità, senza soggiacere a limitazioni, condizionamenti e controlli formalmente e legittimamente imposti da altri soggetti .. che ne deteriorino l'intrinseca natura", ritenendo soggetto d'imposta il ~~.....~~ (erroneamente denominato ing. ~~.....~~) in quanto non emergente dagli atti la presenza degli indicati limiti e condizionamenti, affermando altresì, apoditticamente e senza alcun concreto riferimento agli atti del giudizio, "che l'attività di ingegnere viene esercitata dal ricorrente con apprezzabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. L'accoglimento del presente motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, col quale si deduce nullità della sentenza per insufficiente motivazione, e del terzo, sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata specifica indicazione separata degli

onorari e delle spese di difesa nella statuizione di condanna alle spese del giudizio di appello.

4. La Corte, pertanto, accolto il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio.

Deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Donatella La Torre

Il Presidente

[Signature]